



ORDINANZA N.

OGGETTO: Diniego al rilascio della concessione in sanatoria per parte delle opere ricomprese nell'istanza n° 257/86 e conseguente diffida a demolire le medesime.

### IL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA

VISTA la domanda presentata, ai sensi e per gli effetti del capo IV della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dai Sigg. Nocentini Dante nato a Bagno a Ripoli il 26 agosto 1922, quale proprietario, unitamente a Nocentini Adriano nato a Bagno a Ripoli il 18 agosto 1926, dell'immobile posto in Bagno a Ripoli - Via Roma, 432 acquisita in data 30 novembre 1985 con il n° 257 di protocollo interno, contenente i modelli Ministeriali 47/85 - A 0144609501/01, A 0144609501/02 e C 0144609501.00, con i quali veniva richiesta la sanatoria edilizia di opere abusive consistenti:

- nella realizzazione di una serra in difformità da licenza edilizia, eseguita ed ultimata nel 1972;
- nella realizzazione di una cantina e di locali lavanderia-sbratto con loggia eseguite nel 1971;
- modifiche a civile abitazione eseguite in difformità a licenza edilizia del 1969;

all'attualità identificate al Catasto Fabbricati al foglio 34 dalla particella 112 graffata alla 226;

RILEVATO come le opere oggetto di sanatoria insistano su area sottoposta a vincolo paesaggistico denominato "Via Vecchia Aretina" costituito con D.M. 20 dicembre 1965, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1966;

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il disposto di cui all'art.32, così come successivamente modificato ed integrato, in base al quale il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in sanatoria di cui al capo IV della citata legge, per opere eseguite in aree sottoposta a vincolo è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;

CHE in conformità al disposto all'art. 32 della L.47/85 in data 5 maggio 1994 sull'istanza fu acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata, che valutate le opere espresse parere favorevole al mantenimento delle stesse, precisando in particolare che le opere eseguite al fabbricato in difformità dalla licenza edilizia non rilevavano a fini ambientali;



CHE a seguito del predetto parere, in conformità al disposto dell'allora Legge 1497/39, in data 18 agosto 1994 fu rilasciata l'autorizzazione ambientale n. 206 che fu trasmessa alla Soprintendenza ai Beni Ambientali in data 27 agosto 1994;

CHE la predetta autorizzazione fu oggetto di diniego da parte del Ministero per i Beni Culturali, con D.M 20 ottobre 1994, trasmesso con nota prot. 22164 del 9 novembre 1994 in quanto: *“ le caratteristiche di interesse ambientale del luogo, in cui le opere abusive in questione incidono, sono tali da consigliare solo interventi edilizi quanto mai discreti e misurati e comunque poco caratterizzati, mentre l'intervento approvato è costituito da vistose e disordinate costruzioni e rappresenta un marcato segno disorganico ed improprio nella strada Bagno a Ripoli – S.Donato, passando per Osteria Nuova, tutelata dal D.M. 20 dicembre 1965”;*

CHE all'esito del predetto provvedimento, in data 13 febbraio 1995, giusto protocollo 7143, veniva inviata alla proprietà comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/90, senza però procedere al conseguente diniego;

CHE nel 2008, nell'ambito delle attività d'Ufficio finalizzate alla definizione dei procedimenti sospesi, constatata l'assenza del provvedimento denegatorio, stante il tempo trascorso, fu effettuata una nuova comunicazione ex art. 10bis Legge 241/90, in esito alla quale la proprietà inoltrò istanza di riesame debitamente corredata di idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

CHE all'esito della documentazione ricevuta l'Ufficio ha provveduto ad acquisire il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio che nella seduta dell' 8 aprile 2009 si è espressa come segue: *“Parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate dando atto che dal raffronto fra lo stato preesistente e lo stato attuale dette opere per tipologia, materiali, finiture e volumetria risultano armonicamente inserite nel contesto preesistente e compatibili con la tutela e la conservazione dei valori paesistici del luogo protetti dall'atto di vincolo presente nell'area interessata”.*

CHE successivamente a tale parere questa Amministrazione, con nota prot. 20427 del 26 maggio 2009, omettendo di richiamare tutti i pregressi passaggi del procedimento, ha provveduto all'inoltro alla Soprintendenza della disposizione prot. 20485, in esito alla quale non è mai pervenuta alcuna nota di riscontro;

CHE, tuttavia, permanendo la necessità di concludere nel merito il procedimento, con nota prot. 2857 del 22 gennaio 2013, è stato provveduto a nuovo invio alla Soprintendenza della documentazione a suo tempo inviata;



CHE in esito alla predetta nota, come integrata in data 31 gennaio 2014 con nota prot. 3762, la Soprintendenza ai Beni Ambientali con nota prot. 11158 del 3 giugno 2014 ha precisato che le argomentazioni addotte dall'Ente non risultavano sufficienti a giustificare la revoca ovvero la riconsiderazione del decreto di annullamento prot. 22161 del 9 novembre 1994;

RITENUTO di fare proprio il suddetto parere e pertanto di non autorizzare i sopradescritti lavori, ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art.32 della legge 47/85 in ordine al vincolo paesaggistico ex Legge 1497/39 oggi D.Lgs 42/04, per quanto di competenza ai sensi della L.R. 65/14 e s.m.i

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra espresso, le opere che hanno determinato danno ambientale non sono suscettibili di sanatoria ai sensi della Legge 47/85 poiché in contrasto con il disposto di cui all'art. 32 della medesima;

ACCERTATO come nel lungo tempo trascorso dalla presentazione del condono sia intervenuto il decesso dei Sigg. Nocentini Dante e Nocentini Adriano e che oggi i beni risultino di proprietà delle Sigg.re Nocentini Maria e Nocentini Marta;

VISTA la Legge 28/2/85 n. 47, così come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare gli articoli 32 e 7 della medesima;

VISTA la L.R. 65/2014 – Norme per il Governo del Territorio

VISTO il disposto di cui all'art. 127 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

#### DISPONE

1) per i motivi espressi in narrativa, il diniego al rilascio della concessione in sanatoria, richiesta ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/86 e successive modifiche e integrazioni, per le opere abusive ricomprese nell'istanza di condono 257/86 ed in particolare quelle descritte nei modelli A 0144609501/01 e A 0144609501/02 consistenti in:

- serra realizzata in difformità da licenza edilizia
- cantina e locali lavanderia-sbratto con loggia

identificati al Catasto Fabbricati al foglio 34 sulla particella 112 graffata alla 226 della superficie di mq. 45, meglio velati in rosso nella planimetria allegata al presente atto.



### DIFFIDA

- NOCENTINI MARIA, nata a Bagno a Ripoli il 15 agosto 1953 –  
C.F. NCNMRA53M55A564M – residente in Bagno a Ripoli – Via Roma, 480
- NOCENTINI MARTA, nata a Bagno a Ripoli il 14 aprile 1963 –  
C.F. NCNMRT63D54A564S – residente a Fiesole – loc. Compiobbi – Via Polifemo, 35

quali proprietarie delle opere abusive di cui trattasi, come diretta conseguenza di quanto stabilito al precedente punto, nonché di quanto evidenziato in narrativa,

### A DEMOLIRE

entro **giorni 90** dalla notifica del presente provvedimento le opere di cui al precedente punto 1), riconducendo in pristino i luoghi entro il termine medesimo.

### AVVERTENDO

che in caso di inottemperanza entro il termine stabilito, si provvederà, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 212 della L.R. Toscana 65/14 e s.m.i, ad acquisire i beni e l'area di sedime dei manufatti, precisando che l'area, che eventualmente sarà acquisita al Patrimonio Comunale, corrisponde a quella indicativamente campita in giallo nella planimetria che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Nel caso di inottemperanza da precisa identificazione e frazionamento sarà subordinata a opportune rilevazioni strumentali.

Quanto sopra senza pregiudizio di eventuali ed ulteriori provvedimenti Amministrativi nonché conseguenze di carattere penale.

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche integrazioni, si comunica che il Responsabile del Settore Edilizia è l'Arch. Nicola D'Onofrio.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti amministrativi relativi al presente provvedimento presso il Settore Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli, posto in piazza della Vittoria 1.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, o, alternativamente, entro 120 gg. dalla data di ricevimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.




Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ed in caso di mancata ottemperanza nei termini prescritti, stendere dettagliato rapporto ai fini degli adempimenti previsti dal 4° e 5° comma dell'art. 7 della legge 28/2/85 n. 47.

15 APR. 2016

Bagno a Ripoli, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
SETTORE EDILIZIA  
(arch. Nicola D. Onofrio)







N=45800

E=700

Particella: 112

15-Apr-2016 14:37:45  
Prof. n. 1183379/2016  
Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri  
Comune: BAGNO A RIPOLI  
Foglio: 34

